

## 13 febbraio 2026: entrata in vigore del Formulario Digitale (xFIR)

13 Gennaio 2026

In conformità con le disposizioni previste dal DM 59/2023, il **13 febbraio 2026 entrerà in vigore il Formmuario di Identificazione dei Rifiuti Digitale (xFIR)**. Di seguito i soggetti obbligati e le principali novità:

SOGGETTO	TIPO DI FORMULARIO
Produttori <b>iscritti al RENTRI</b> di rifiuti <i>provenienti da lavorazioni industriali, artigianali o derivati dal trattamento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie</i> <b>con più di 10 dipendenti</b>	Rifiuti pericolosi e non pericolosi => formulari digitali
Produttori <b>iscritti al RENTRI</b> di rifiuti <i>provenienti da lavorazioni industriali o artigianali o derivanti dal trattamento dei rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie</i> <b>con fino a 10 dipendenti</b>	Rifiuti pericolosi => formulari digitali Rifiuti non pericolosi* => formulari cartacei o digitali;
Produttori <b>iscritti al RENTRI</b> di rifiuti prodotti nell'ambito delle attività <ul style="list-style-type: none"><li>• <i>agricole, agro-industriali e della silvicoltura e della silvicoltura e della pesca; di costruzione e demolizione, e di scavo;</i></li><li>• <i>commerciali;</i></li><li>• <i>di servizio;</i></li><li>• <i>sanitarie.</i></li></ul>	Rifiuti pericolosi => formulari digitali Rifiuti non pericolosi* => formulari cartacei o digitali;
Produttori <b>NON iscritti al RENTRI</b> di rifiuti non pericolosi	Rifiuti non pericolosi=> formulari cartacei

**\* questi operatori potranno scegliere di emettere il FIR digitale anche per i rifiuti non pericolosi**

## FIR Cartaceo o digitale?

L'obbligo in capo al **produttore/detentore** definisce le **modalità** di adempimento da parte di **tutta la filiera**:

- se il **produttore/detentore** è obbligato all'**emissione digitale** del FIR, allora tutta la filiera (trasportatori, destinatari) devono **gestire il FIR in formato digitale**;
- se il **produttore/detentore** non è obbligato all'**emissione digitale** del FIR, la gestione del FIR dovrà avvenire **in formato cartaceo** per l'**intera filiera**.

Dopo il 13 febbraio 2026 **trasportatori e destinatari dovranno essere in grado di operare in entrambe le modalità** (cartacea e digitale), in base al produttore/detentore.

I produttori di rifiuti **NON iscritti** al RENTRI emettono il formulario di identificazione del rifiuto in formato cartaceo.

	<b>FIR DIGITALE</b>	<b>FIR CARTACEO</b>
<b>CHI EMETTE IL FIR</b>	Produttore/detentore o trasportatore incaricato dal produttore/detentore.	
<b>FORMATO</b>	Digitale + copia cartacea* (per il trasporto). In alternativa, durante il trasporto è garantita la possibilità di esibire il formulario digitale mediante l'utilizzo di dispositivi mobili secondo le specifiche tecniche di cui all'articolo 8 del DM 59/2023	Cartaceo
<b>QUANTE COPIE</b>	Non applicabile	2
<b>CHI RESTITUISCE LA COPIA AL PRODUTTORE</b>	Destinatario	Trasportatore
<b>CHI TRASMETTE AL RENTRI I DATI DEL FIR</b>	Produttore/detentore (il delegato o il trasportatore) Trasportatore	<i>Non applicabile</i>

	Destinatario	
<b>PER QUALI RIFIUTI VANNO TRASMESSI I DATI</b>	Rifiuti pericolosi	<i>Non applicabile</i>

Di seguito le procedure operative in vigore per le due tipologie di formulari previsti.

<b>FORMULARIO DIGITALE</b>		
<b>CHI EMETTE IL FORMULARIO</b>	Produttore/detentore o trasportatore su richiesta del produttore/detentore.	
<b>FIRMA DEL FORMULARIO</b>	Sottoscritto digitalmente dal produttore/detentore e dal trasportatore prima dell'avvio del trasporto, tramite App RENTRI o servizio di supporto RENTRI o proprio sistema gestionale in interoperabilità con il RENTRI.	
<b>TRASMISSIONE DEI DATI DEI FORMULARI DIGITALI RELATIVI AI <u>RIFIUTI PERICOLOSI</u></b>	La trasmissione dei dati al RENTRI può essere effettuata dal produttore/detentore (o delegato) o dal trasportatore se ha emesso il formulario, nel rispetto delle diverse tempistiche previste per l'annotazione del movimento sul registro di c/s (per il produttore e trasportatore sono 10 giorni), tramite servizio di supporto RENTRI o proprio sistema gestionale in interoperabilità con il RENTRI.	
<b>RESTITUZIONE COPIA CON PESO A DESTINO</b>	Il destinatario restituisce, entro 2 giorni lavorativi dalla presa in carico dei rifiuti, la copia completa del formulario digitale firmato da tutti i soggetti, al produttore/detentore, e a tutti i soggetti intervenuti nella movimentazione, tramite il RENTRI. I formulari dovranno essere scaricati, dai soggetti che hanno ricevuto la copia, entro 90 giorni.	
<b>CONSERVAZIONE</b>	La copia completa del FIR digitale restituita dal destinatario è soggetta a conservazione digitale a norma, al fine di garantire l'accessibilità dei dati, la loro utilizzabilità, integrità, autenticità e reperibilità. L'obbligo di conservazione dei formulari cartacei e digitali è di tre anni.	
<b>FORMULARIO CARTACEO</b>		
<b>CHI EMETTE IL FORMULARIO</b>	Produttore/detentore o trasportatore incaricato dal produttore/detentore.	
<b>N. COPIE</b>	2	
<b>FIRMA DEL FORMULARIO</b>	Sottoscritto dal produttore/detentore e dal trasportatore prima dell'avvio del trasporto	

<b>RESTITUZIONE COPIA CON PESO A DESTINO</b>	Il trasportatore restituisce, entro 90 giorni lavorativi dalla presa in carico dei rifiuti, la copia del formulario cartaceo completo del peso verificato a destino, tramite PEC o servizi di supporto RENTRI o consegna diretta.
<b>CONSERVAZIONE</b>	Le due copie del formulario (la prima copia e quella con il peso a destino) vanno conservate per 3 anni